



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 231/2018

“Intervento di ispezione subacquea alla M/n SARDINIA REGINA – Società I.L.MA.Sub. S.r.l.”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 368/2018 rilasciata in data 30/10/2018 alla Soc. I.L.MA.SUB. S.r.l. e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito;

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;

RENDE NOTO

che, con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, la zona di mare antistante la M/n SARDINIA REGINA, ormeggiata presso la zona 31 nord del bacino portuale di Savona (SV), meglio individuato nel prospetto cartografico allegato (ALL. 1) e parte integrante del presente provvedimento, sarà interessata da un intervento di ispezione subacquea da parte dell'impresa “I.L.MA.SUB.”

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

A tutela della sicurezza della navigazione, tutte le unità in transito in prossimità della zona sopra indicata devono:

- prestare la massima attenzione;
- procedere a lento moto;
- mantenere una distanza di almeno 100 metri dai mezzi impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione e, nel contempo, non ostacolare detta attività.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- le unità nautiche della Società incaricata dell'intervento;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- Le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a) c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell'impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

E' fatto divieto di effettuare gli interventi citati in premessa, in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (allerta da arancione in su, venti di burrasca e/o mare molto agitato dei quadranti meridionali).

Articolo 4 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 30/10/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 30/10/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

